



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del provvedimento	Sentenza 97/2013 - Decisione del 20/05/2013 – del 23/05/2013 Udienza pubblica del 26/03/2013
Massima n.1:	Titolo Imposte e tasse – Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore – Modifica in tributo proprio derivato delle Province e applicazione su tutto il territorio nazionale, comprese le Autonomie speciali – Lesione delle attribuzioni della Regione e dell'autonomia finanziaria – Previsione statutaria di attribuzione alla Regione delle entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio – Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori motivi di censura. Testo Va rilevata l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, che amplia a tutto il territorio nazionale, prescindendo dalle peculiarità della Regione siciliana la modifica, in tributo proprio derivato provinciale, dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, estendendo altresì alle province stesse la possibilità di modificare l'aliquota dell'imposta predetta con violazione dei parametri statuari che attribuiscono alla Regione ogni tributo erariale nella misura in cui è riscosso nell'ambito territoriale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio decreto legge 02/03/2012 n.16 art.4 co.2 legge 26/04/2012 n.44 Parametri costituzionali Statuto Regione siciliana art.36 Altri parametri e norme interposte decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n.1074 art.2



<p>Massima n.2:</p>	<p>Titolo Imposte e tasse – Addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica – Abrogazione a decorrere dal 1° aprile 2012 – Ricorso della Regione siciliana – Asserita lesione delle attribuzioni della Regione e dell'autonomia finanziaria – Asserita lesione del principio di leale collaborazione – Insussistenza – Imposta erariale regolata da legge dello Stato - Prospettazione di compensazioni per le minori entrate – Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 10 dell'art.4, del decreto-legge n.16 del 2012, che prevede l'abrogazione, a partire dal 1° aprile 2012, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica dovuta ai Comuni per le utenze domestiche e alle Province per le utenze non abitative, equiparando in questa maniera gli enti locali delle autonomie speciali a quelli delle Regioni ordinarie. Lo stesso comma 10 prevede che il minor gettito, scaturente dall'abrogazione della suddetta addizionale, sia restituito agli enti stessi dalle rispettive Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano con le risorse recuperate per effetto del concorso delle stesse alla finanza pubblica. Infatti, se da una parte l'abrogazione comporta un minor gettito per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, dall'altra si stabilisce che il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica sia diminuito di una somma corrispondente a quella da trasferire ai Comuni e alle Province a compensazione delle minori entrate risultanti dalla soppressione dell'addizionale alle accise sull'energia elettrica. Nel caso specifico, poiché al minor gettito si accompagna una corrispettiva riduzione del concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, la norma censurata non comporta nessuna riduzione delle risorse disponibili alla Regione siciliana.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 02/03/2012 n.16 art.4 co.10 legge 26/04/2012 n.44</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Statuto Regione siciliana art.36 Statuto Regione siciliana n.43</p>



	Altri parametri e norme interposte
--	-------------------------------------------

	decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n.1074 art.2 decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n.1074 art.4 legge 05/05/2009 n.42 art.27
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it